



CITTÀ DI POTENZA

N.39/2024 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

**DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO -
PIAZZA DON BOSCO E STRADE ADIACENTI - 19 APRILE 2024 - REVOCA E SOSTITUZIONE
DELL'ORDINANZA N.38 DEL 18/04/2024.**

IL SINDACO

PREMESSO che, per venerdì 19 aprile p.v., è prevista la tenuta di una manifestazione pubblica in piazza Don Bosco;

ACQUISITE le note prodotte dalla Questura il 17 e 18 aprile 2024 che, “*per ragioni di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica,*”, ha chiesto di valutare “*l’opportunità di predisporre*”, in occasione della predetta manifestazione, “*a cui parteciperanno esponenti del governo nazionale, ed alla quale si ritiene possano assistere 3000 persone.....dalle ore 14,00 di venerdì 19 aprile e sino a termine dell’evento, fissato nella serata di tale giorno*” il divieto di vendita per asporto “*di qualsivoglia bevandain contenitori in vetro ed alluminio*” con obbligo di utilizzo “*di bicchieri compostabili*”;

RITENUTO opportuno, sentiti gli Uffici interessati per materia, pertanto, disporre, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei partecipanti, con il presente provvedimento, in piazza Don Bosco e strade immediatamente adiacenti, per il giorno 19 aprile 2024, il divieto di vendita- o cessione a qualsiasi titolo- per asporto di bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile, quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dalle ore 14,00 alle ore 24,00;

VISTA

la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

1. agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area privata e area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande che esercitano l’attività in piazza Don Bosco e nelle strade immediatamente adiacenti, per venerdì 19 aprile 2024, in occasione della manifestazione pubblica indicata in premessa, dalle ore 14,00 alle ore 24,00, il divieto di vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo per asporto bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

2. agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area privata e area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di

vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande che esercitano l'attività in piazza Don Bosco e nelle strade immediatamente adiacenti, è fatto obbligo, per venerdì 19 aprile 2024, in occasione della manifestazione pubblica indicata in premessa, dalle ore 14,00 alle ore 24,00, di vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto bevande, per la consumazione, in materiale compostabile;

3. La presente Ordinanza modifica e sostituisce integralmente la precedente Ordinanza n.38/2024 del 18 aprile 2024.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Potenza "e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);

Dalla Residenza Municipale, 18 aprile 2024

Pratica istruita dalla P.O. Suap Att. Produttive dott.ssa Maria Teresa Laraia

IL SINDACO
Mario GUARENTE